

Versione anonimizzata

Traduzione

C-18/21 – 1

Causa C-18/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

12 gennaio 2021

Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)

Data della decisione di rinvio:

27 novembre 2020

Ricorrente per cassazione:

Uniqa Versicherungen AG

Resistente per cassazione:

VU

[OMISSIS]

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) [OMISSIS] nella causa tra la Uniqa Versicherungen AG, Vienna [OMISSIS] ricorrente, e VU, Kirchweidach, [OMISSIS] Germania, [OMISSIS] resistente, avente ad oggetto la somma di EUR 37 820,91, sul ricorso per cassazione proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza del 16 settembre 2020 [OMISSIS] dello Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria) in qualità di giudice di appello, con la quale veniva annullata l'impugnata ordinanza del 9 giugno 2020 [OMISSIS] del Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna, Austria) ha pronunciato, a porte chiuse, la seguente

O r d i n a n z a:

I. Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: **[Or. 2]**

Se gli articoli 20 e 26 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostino a che il termine di 30 giorni per la presentazione di un'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento medesimo sia interrotto come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, del Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz (legge federale austriaca sulle misure di accompagnamento relative al COVID-19 nel settore giudiziario), il quale dispone che, nei procedimenti in materia civile, tutti i termini processuali decorrenti a seguito di un evento verificatosi successivamente al 21 marzo 2006 oppure quelli non ancora scaduti a tale data siano interrotti fino alla scadenza del 30 aprile 2020, riprendendo a decorrere dal 1° maggio 2020.

II. [OMISSIS][Sospensione del procedimento]

Motivazione:

1 **1. Fatti e svolgimento del procedimento**

2 Il 6 marzo 2020 il Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna), in qualità di giudice di primo grado, emetteva un'ingiunzione di pagamento europea, notificata al resistente domiciliato nella Repubblica federale di Germania il 4 aprile 2020. Quest'ultimo presentava opposizione all'ordinanza con una memoria inviata il 18 maggio 2020 per posta ordinaria. Il giudice di primo grado respingeva l'opposizione in quanto tardiva, rilevando che essa non era stata presentata entro il termine di 30 giorni prescritto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, [Or. 3] che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (in prosieguo: il «regolamento ingiunzioni»).

3 Lo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna), in qualità di giudice di appello, annullava tale ordinanza. Il termine per la presentazione di un'opposizione stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento ingiunzioni sarebbe stato interrotto in forza dell'articolo 1, paragrafo 1, del Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz (legge federale austriaca sulle misure di accompagnamento relative al COVID-19 nel settore giudiziario) (BGBl. I, 16/2020; in prosieguo: il «1. COVID-19-JuBG»). Ai sensi di quest'ultima disposizione, tutti i termini processuali nei procedimenti giurisdizionali che abbiano iniziato a decorrere il 22 marzo 2010 o successivamente sarebbero stati interrotti fino alla scadenza del 30 aprile 2020, riprendendo a decorrere dal 1° maggio 2020.

4 Avverso detta decisione è diretto il ricorso per cassazione proposto dalla ricorrente, con il quale essa chiede il ripristino dell'ordinanza del giudice di primo grado.

5 Questo Collegio decide di sospendere il procedimento di cassazione e di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione di diritto dell'Unione vertente sull'interpretazione del regolamento ingiunzioni, essenziale ai fini della decisione della causa.

6 **2. Legislazione:**

7 2.1. Diritto dell'Unione:

8 L'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento ingiunzioni recita come segue:

Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea

1. Il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d'origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento europea. [Or. 4]

2. Il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto.

9 L'articolo 20 del regolamento medesimo dispone quanto segue:

Riesame in casi eccezionali

1. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i) l'ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all'articolo 14,

e

ii) la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili,

oppure

b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l'ingiunzione di pagamento

risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali. [Or. 5]

3. Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l'ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva.

Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ingiunzione di pagamento europea è nulla.

10 Il successivo articolo 26 così recita:

Rapporto con le norme processuali nazionali

Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale.

11 2.2. Diritto nazionale:

12 L'articolo 1, paragrafo 1, prima e seconda frase, del 1. COVID-19-JuBG pubblicato il 21 marzo 2020, come modificato dal 4. COVID-19-Gesetz (quarta legge relativa al COVID-19, BGBl. I, 24/2020) in vigore al momento della notifica dell'ingiunzione di pagamento europea al resistente in data 4 aprile 2020 nonché al momento della trasmissione dell'opposizione da parte del resistente in data 18 maggio 2020:

Procedimenti in materia civile

Interruzione dei termini

Articolo 1, paragrafo 1. Nei procedimenti giurisdizionali, tutti i termini processuali che abbiano iniziato a decorrere a seguito di un evento verificatosi nel periodo successivo all'entrata in vigore della presente legge federale, nonché quelli non ancora scaduti a tale data, sono interrotti fino alla scadenza del 30 aprile 2020. Essi riprendono a decorrere ex novo.

13 **3. Motivazione della questione pregiudiziale: [Or. 6]**

14 3.1. Nella dottrina giuridica austriaca sussistono opinioni divergenti sulla questione se l'interruzione dei termini disposta dall'articolo 1, paragrafo 1, del 1. COVID-19-JuBG con riguardo a tutti i termini processuali nei procedimenti in materia civile sia applicabile anche al termine di 30 giorni per la presentazione dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento ingiunzioni, oppure se l'articolo 20 del regolamento ingiunzioni renda inapplicabile a detto termine la disposizione nazionale dell'articolo 1, paragrafo 1, del 1. COVID-19-JuBG.

15 3.2. Da un lato, viene sostenuto che l'articolo 20 del regolamento ingiunzioni tiene conto (in astratto) di situazioni come quelle della crisi da COVID-19 e

- prevede la possibilità di un riesame dell'ingiunzione di pagamento europea e, eventualmente, il suo annullamento. Pertanto, il ricorso alle norme nazionali non sarebbe consentito alla luce della disposizione dell'articolo 20 del regolamento ingiunzioni adottata soprattutto per i casi di forza maggiore – come potrebbe essere considerata la crisi da COVID-19 [OMISSIS].
- 16 3.3. Secondo l'opinione contraria, l'articolo 1, paragrafo 1, del 1. COVID-19-JuBG non verrebbe «sostituito» dalle norme sulla procedura di riesame di cui all'articolo 20 del regolamento ingiunzioni. L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento ingiunzioni disciplinerebbe solo la durata del termine per l'opposizione. La questione dell'eventuale interruzione di detto termine non sarebbe stata risolta a livello europeo, cosicché – ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo – è necessario il ricorso alle norme nazionali. La pandemia di COVID-19 non sarebbe stata contemplata al momento dell'adozione del regolamento in discorso, il cui articolo 20, paragrafo 1, lettera b), [Or. 7] avrebbe il solo scopo di stabilire l'«equità nei singoli casi», senza disporre una disciplina generale di una situazione eccezionale (come l'attuale crisi da COVID 19). L'interruzione in via generale di tutti i termini processuali disposta dall'articolo 1, paragrafo 1, del 1. COVID-19-JuBG non sarebbe quindi «sostituita» da detta disposizione, la quale sarebbe pertanto applicabile anche nell'ambito del regolamento ingiunzioni [OMISSIS].
- 17 3.4. Alla luce dei lavori preparatori relativi all'articolo 1, paragrafo 1, del 1. COVID-19-JuBG [OMISSIS], le restrizioni alla vita pubblica imposte dal COVID-19 riguardano anche i procedimenti giurisdizionali [austriaci]. A causa delle assenze, sia dipendenti da malattia sia «prescritte dalle misure adottate», tanto del personale impiegato presso l'autorità giurisdizionale quanto di avvocati e consulenti legali nonché delle parti, non sarebbe sempre possibile, in astratto o in concreto, agire entro i termini previsti dalla legge, poiché i contatti fisici tra le persone devono essere evitati per quanto possibile. Pertanto, nelle cause civili, tutti i termini processuali (fissati per legge o dai giudici), ad eccezione di quelli che iniziano o decorrono nei procedimenti relativi al mantenimento di una misura privativa della libertà, dovrebbero essere interrotti per un certo lasso di tempo. Tale disposizione generale mira a garantire celermente la certezza del diritto a tutte le parti nel procedimento giurisdizionale e ai rispettivi rappresentanti.
- 18 3.5. Ad avviso di questo Collegio, potrebbe essere dubbio se tutti quei casi in cui, a causa della crisi da [Or. 8] COVID 19 e dei suoi effetti sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, sussista il rischio che il debitore, senza alcuna colpa propria, non presenti tempestivamente un'opposizione oppure non osservi il termine a tal fine disposto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento ingiunzioni, debbano essere disciplinati in via definitiva da detto regolamento, nel senso che sia possibile esclusivamente proporre, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento medesimo, un riesame dell'ingiunzione di pagamento europea, che potrebbe comportare la dichiarazione di nullità dell'ingiunzione di pagamento europea in forza del successivo paragrafo 3, seconda frase. Tale interpretazione potrebbe risultare avvalorata dal fatto che la

pandemia COVID-19 costituisce una situazione di forza maggiore o una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento ingiunzioni e che la ratio dell'interruzione del procedimento prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, del 1. COVID-19-JuBG (ossia evitare il rischio dell'inosservanza dei termini per effetto della crisi da COVID-19) è paragonabile alla finalità dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento ingiunzioni (in cui ciò è generalmente previsto per le situazioni di forza maggiore e le circostanze eccezionali pregiudizievoli per il convenuto). Di conseguenza, può ritenersi che il termine per l'opposizione previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento ingiunzioni, unitamente al successivo articolo 20, paragrafo 1, lettera b), non dovrebbe essere soggetto ad alcuna deroga prevista da una disposizione nazionale mirante (come l'articolo 1, paragrafo 1, del 1. COVID-19-JuBG) a prevenire (a mezzo di un'interruzione in via generale di tutti i termini processuali) il rischio di inosservanza di tale termine per effetto della pandemia COVID-19.

- 19 3.6. D'altra parte, potrebbe però parimenti rilevare che la questione di diritto processuale relativa all'interruzione – vale a dire di una successiva decorrenza ex novo – del termine per la presentazione di un'opposizione come previsto [Or. 9] dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento ingiunzioni non è stata (formalmente) presa in considerazione dal regolamento de quo (in particolare dal suo articolo 20), cosicché detta questione è disciplinata dalle norme nazionali [OMISSIS] in forza dell'articolo 26 del regolamento medesimo.
- 20 3.7. Considerato che non appare possibile risolvere tale questione in modo chiaro e inequivocabile sulla base del tenore letterale degli articoli 20 e 26 del regolamento ingiunzioni, occorre chiedere il chiarimento di tale questione di diritto alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 21 [OMISSIS] [Interruzione del procedimento]
[OMISSIS]